



## REGIONE DEL VENETO – PROVINCIA DI ROVIGO

## ACCORDO

**avente ad oggetto azioni integrate per la conservazione del patrimonio ittico e faunistico autoctono e dell'ambiente naturale e per lo sviluppo delle attività economiche connesse al prelievo professionale delle risorse alieutiche e alle attività di molluschicoltura negli scanni e lidi dell'Adriatico – dalla Foce del Po di Goro alla Bocca del Po di Maistra.**

## TRA

la Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore

## E

la Provincia di Rovigo, in persona del Presidente pro tempore

**PREMESSO CHE**

La legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ha dettato le prime disposizioni in tema di riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni." (c. d. "legge Delrio").

La legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", con gli articoli da 1 a 6 ha dettato ulteriori disposizioni in tema di riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia e di Servizio regionale di vigilanza.

Con la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25" è stato operato il riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale n. 30/2016 e il conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.

A seguito di tale riordino di competenze, le funzioni riallocate in capo alla Regione in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica con la citata legge regionale n. 30/2018 sono quelle riportate nell'Allegato A della legge regionale n. 30/2016, e fanno riferimento, rispettivamente, alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" ed alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Per effetto del nuovo quadro normativo, mentre la competenza in materia di regolamentazione dell'attività di pesca e di acquacoltura (si vedano in particolare gli articoli 7 e 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19) è da ascrivere alla Regione Veneto, la Provincia di Rovigo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è titolare dei diritti esclusivi di pesca negli "scanni e lidi dell'Adriatico dalla Sacca di Goro alla Bocca del Po di Maistra nei territori dei Comuni di Ariano Polesine e Porto Tolle", a seguito del trasferimento, con verbale prot. n. 1148/IV rep. n. 2173 da parte dell'Intendenza di Finanza in data 25 gennaio 1978, in forza di atto di riconoscimento prot. 7863 Div.3<sup>^</sup> della Regia Prefettura del 28 settembre 1881.

Peraltro, nelle aree lagunari oggetto del presente Accordo, la maggior parte delle imprese esercitano in maniera complementare sia le attività di pesca professionale sia le attività di molluschicoltura, in accordo con la figura dell'Imprenditore Ittico definita dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.



Infatti, ai sensi della norma sopra richiamata, sono imprenditori ittici:

- i titolari di licenza di pesca, che esercitano, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse (comma 1);
- le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca professionale (comma 2);
- gli acquacoltori che esercitano in forma singola o associata l'attività di cui all'articolo 3 (comma 3).

Lo stesso articolo 4 del D.Lgs. n. 4/2012 prevede anche che, fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo (comma 4) e che le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di molluschicoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione (comma 8).

A seguito della redistribuzione delle competenze in materia di pesca attuate con L.R. n. 30/2016 e con L.R. n. 30/2018, la Regione del Veneto – con deliberazione della Giunta Regionale n. 1747 del 30 dicembre 2022 - ha approvato, in attuazione dell'art. 5 della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, la Carta Ittica Regionale. Contestualmente è stato approvato anche il Regolamento Regionale 3 gennaio 2023, n. 1, avente ad oggetto "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

La Carta Ittica ha come fine primario la ricognizione dello stato attuale delle risorse ittiche del Veneto e l'elaborazione di linee guida e regolamentari per la gestione delle attività di pesca e acquacoltura, contemperando la necessità di tutela e conservazione del patrimonio ittiofaunistico autoctono e dell'ambiente naturale con lo sviluppo delle attività economiche connesse al prelievo professionale delle risorse aliutiche e alle attività di acquacoltura, nonché delle attività di pesca amatoriale, dilettantistica e sportiva nelle acque interne del Veneto. La Carta Ittica individua le modalità di gestione, sfruttamento e utilizzo delle risorse ittiche regionali, sia a fini sportivi che professionali nel pieno rispetto delle esigenze di conservazione.

Al paragrafo 6.3 del Piano di Gestione delle Acque Salmastre, facente parte integrante di detta Carta Ittica (Allegato H alla DGR n. 1747/2022) si precisa che la pesca professionale ai veneridi e lo sfruttamento di tutti i banchi di molluschi presenti allo stato naturale nella acque marittime interne comprese tra la foce del Po di Maistra ed il fiume Po di Goro (Comuni di Porto Tolle e Ariano Polesine) risulta essere una attività riservata a titolo esclusivo ai detentori dei "Diritti esclusivi di Pesca" che gravano su tali aree.

Il titolare di tali Diritti esclusivi di pesca è la Provincia di Rovigo che li ha attualmente ceduti, in regime di convenzione, al Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine di Scardovari.

Nel contempo la Carta Ittica, per quanto di competenza regionale, precisa che la gestione dell'attività di allevamento delle vongole nelle aree lagunari del Veneto costituisce un aspetto prioritario, di preminente interesse pubblico, che coinvolge settori differenti quali quello economico legato alla produzione primaria dell'acquacoltura, la salvaguardia idraulico morfologica delle aree lagunari e delle coste, la tutela degli ecosistemi, la sicurezza igienico sanitaria nei confronti dei consumatori, lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, la tutela delle opportunità di lavoro, lo sfruttamento razionale della risorsa.

Ne consegue che, in considerazione del quadro sopra delineato, la Carta Ittica ritiene opportuno che la gestione della Vongola verace in ciascuno dei tre comprensori (ivi compreso il comprensorio oggetto del presente Accordo) sia affidata ad un soggetto gestore unico, in grado sia di attribuire alle singole imprese gli atti legittimanti l'attività di allevamento di vongole in aree demaniali sia di promuovere e gestire nel migliore dei modi le attività comuni e collettive necessarie (es. attività di gestione delle aree nursery, collaborazione alla definizione delle più opportune attività di vivificazione delle lagune, collaborazione per gli aspetti riguardanti



la classificazione e il tracciamento ai fini igienico sanitari), costituendo un'efficace interfaccia tra le singole imprese e gli Enti pubblici coinvolti.

Tuttavia, la Carta Ittica, alla fine del Paragrafo 3.5 dell'Allegato H alla DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022, prevede che la Giunta regionale può altresì stabilire, per uno o più dei comprensori, di non procedere all'individuazione del soggetto gestore per un periodo di tempo determinato. In tal caso i provvedimenti di concessione degli spazi acquei demaniali e le autorizzazioni alle attività di acquacoltura saranno rilasciati dalle autorità competenti alle singole imprese per il periodo di tempo determinato dalla Giunta Regionale.

La Carta Ittica, infine, per quanto interessa in questa sede, stabilisce, per evidenti esigenze di coordinamento delle competenze regionali (inerenti le concessioni per l'attività di molluschicoltura) e delle competenze provinciali (inerenti l'attribuzione dei diritti esclusivi di pesca) che nel caso del comprensorio interessato dai Diritti esclusivi di pesca (Delta del Po a sud del Po di Maistra), i criteri per l'individuazione del soggetto gestore vengano stabiliti sentito l'Ente titolare di tali Diritti.

TUTTO CIO' PREMESSO e ricordato che l'art. 15 della L. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### **ART. 1 RECEPIMENTO DELLE PREVISIONI DELLA CARTA ITTICA REGIONALE SUL POTENZIALE UTILIZZO A FINI DI VENERICOLTURA NEL SISTEMA DELLE LAGUNE DEL DELTA**

- 1) Le parti danno atto che la Carta ittica regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1747 del 30 dicembre 2022, qualifica il sistema delle Lagune del Delta sud comprese tra il Po di Maistra ed il Po di Goro, ricadenti all'interno dei Diritti Esclusivi di Pesca, come importante area di potenziale utilizzo anche ai fini della venericoltura nonché per l'attività di pesca professionale di molluschi veneridi.
- 2) Per le Lagune del Polesine, in considerazione della maggiore produttività delle zone vocate a venericoltura e della minor disponibilità di aree potenzialmente idonee, il parametro per il calcolo della superficie massima autorizzabile per attività di venericoltura viene stabilito in 0,75 Ha massimi per addetto per le Lagune a nord del Po di Maistra e in 1,00 Ha massimo per addetto per le Lagune a sud del Po di Maistra.
- 3) Il territorio lagunare del Polesine si articola in 2 ambiti ben distinti da un punto di vista occupazionale perquanto riguarda la venericoltura.
- 4) Il primo ambito omogeneo che fa parte di questo sistema è quello che interessa i sistemi lagunari a nord del Po di Maistra e che comprende sostanzialmente i sistemi lagunari Caleri, Marinetta e Vallona. In questo sistema operano complessivamente, su aree demaniali, circa 400 addetti (dati aggiornati al 31/12/2019). In funzione delle nuove previsioni gestionali della Carta Ittica si può individuare in questo ambito omogeneo una ulteriore possibilità di crescita sostenibile del settore, fissando in 430 unità il numero massimo degli addetti alla venericoltura operanti su aree demaniali nel corso del periodo di validità del Piano di Gestione.
- 5) Per quanto riguarda invece l'ambito omogeneo che comprende le Lagune Sud, poste a valle del Po di Maistra e coincidenti con le aree soggette ai Diritti Esclusivi di Pesca della Provincia di Rovigo, attualmente gestiti dal Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine, operano nell'attività di pesca gestita ai veneridi 1445 addetti (dati aggiornati al 31/12/2019).
- 6) In funzione delle nuove previsioni gestionali della Carta Ittica si può individuare per questo ambito omogeneo una possibilità di crescita sostenibile del settore e fissando in 1.550 unità il numero massimo degli



addetti alla venericoltura potenzialmente sostenibili da quest'area nel corso del periodo di validità del Piano di Gestione.

- 7) In attuazione dei criteri stabiliti dalla Carta Ittica Regionale, fatto salvo il rispetto di tale valore massimo, avranno priorità di accettazione le richieste provenienti da soggetti che hanno già operato quali addetti all'attività di venericoltura nell'ambito del medesimo comprensorio.

#### **ART. 2 RECEPIMENTO DELLE PREVISIONI DELLA CARTA ITTICA REGIONALE IN ORDINE AI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA SCELTA DEL SOGGETTO GESTORE DELLE ATTIVITÀ DI VENERICOLTURA NEL SISTEMA DELLE LAGUNE DEL DELTA**

1) Le parti danno atto che la carta ittica regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1747 del 30 dicembre 2022, stabilisce che, per quanto riguarda la definizione dei criteri per l'individuazione e la scelta del soggetto gestore delle attività di venericoltura, gli stessi potranno essere definiti con successivo provvedimento della Giunta Regionale, anche in modo differenziato per ciascuno dei comprensori individuati dal Piano di gestione della Carta Ittica regionale, sulla base dei seguenti principi di ordine generale:

- a. il soggetto gestore può essere individuato in un Ente pubblico, in una Società o un'Agenzia a prevalente partecipazione pubblica, o in un soggetto privato a carattere collettivo;
- b. qualora il soggetto gestore abbia una natura privatistica, dovrà possedere la forma del consorzio o della rete di imprese con personalità giuridica, costituito da almeno il 75% delle imprese che già operano per attività di venericoltura all'interno del comprensorio, le quali devono comprendere almeno il 75% degli addetti che già operano per attività di venericoltura all'interno del medesimo comprensorio, dovendo lo stesso operare con equità, trasparenza e proporzionalità anche nei confronti delle eventuali imprese non aderenti allo stesso;
- c. nel caso del comprensorio interessato dai Diritti esclusivi di pesca (Delta del Po a sud del Po di Maistra), i criteri per l'individuazione del soggetto gestore verranno stabiliti sentita la Provincia di Rovigo, titolare di tali Diritti;
- d. la Giunta regionale può altresì stabilire, per uno o più dei comprensori, di non procedere all'individuazione del soggetto gestore per un periodo di tempo determinato. In tal caso i provvedimenti di concessione degli spazi acquei demaniali e le autorizzazioni alle attività di molluschicoltura saranno rilasciati dalle autorità competenti alle singole imprese per il periodo di tempo determinato dalla Giunta Regionale.

#### **ART. 3 COORDINAMENTO DELLE COMPETENZE REGIONALI (INERENTI LE CONCESSIONI PER L'ATTIVITÀ DI MOLLUSCHICOLTURA) E DELLE COMPETENZE PROVINCIALI (INERENTI L'ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA) NEL SISTEMA DELLE LAGUNE DEL DELTA**

- 1) In considerazione della necessità di coordinare l'esercizio delle competenze regionali (inerenti le concessioni e le autorizzazioni per l'attività di molluschicoltura) con l'esercizio delle competenze provinciali (inerenti l'attribuzione dei diritti esclusivi di pesca) nelle acque marittime interne negli scanni e lidi dell'Adriatico – dalla Foce del Po di Goro alla Bocca del Po di Maistra, le parti concordano, in coerenza con quanto previsto dalla Carta Ittica Regionale, i seguenti criteri gestionali:
  - a) l'azione amministrativa dei due Enti è finalizzata allo sviluppo armonico e coordinato, nelle aree lagunari oggetto del presente Accordo, delle attività economiche connesse sia alla pesca professionale sia alla molluschicoltura, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente e degli ecosistemi lagunari, nonché in attuazione dei criteri e delle disposizioni stabiliti dalla Carta Ittica Regionale;
  - b) nell'area oggetto del presente Accordo, la Provincia di Rovigo e la Regione del Veneto riconoscono la complementarietà delle attività di pesca professionale e di molluschicoltura, coerentemente con la definizione dell'Imprenditore Ittico di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;



- c) al fine di garantire lo sviluppo armonico e coordinato sia delle attività di pesca professionale sia delle attività di molluschicoltura nelle aree soggette a Diritti esclusivi di pesca comprese tra la Foce del Po di Goro alla Bocca del Po di Maistra, la Provincia di Rovigo e la Regione del Veneto concordano di stabilire che la superficie complessiva dedicata alle attività di venericoltura su aree soggette a concessione demaniale sia contenuta entro un valore massimo di 1.162,5 ettari, equivalenti a una superficie di 0,75 ettari per 1.550 addetti teorici, ai quali vanno aggiunte le aree oggetto di concessione ai fini dell'allevamento di altre specie di molluschi (Mitili e Ostriche) fino ad un massimo di ulteriori 20 ettari, lasciando invariato il mantenimento delle attività connesse ai Diritti esclusivi di pesca sulla restante superficie;
- d) per gli scanni e lidi dell'Adriatico, dalla Foce del Po di Goro alla Bocca del Po di Maistra, in considerazione della coesistenza di aree ricadenti all'interno dei Diritti Esclusivi di Pesca ed aree ricadenti all'interno delle aree idonee per attività di venericoltura, la Regione del Veneto, sentita la Provincia di Rovigo, procederà all'affidamento delle attività di venericoltura su aree del demanio marittimo a soggetti aventi i requisiti dimensionali e le caratteristiche atte a garantire la tutela dell'economia e almeno gli attuali livelli occupazionali, la salvaguardia idraulico morfologica delle aree lagunari e delle coste, la tutela degli ecosistemi, la sicurezza igienico sanitaria nei confronti dei consumatori, lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, la tutela delle opportunità di lavoro, lo sfruttamento razionale della risorsa;
- e) per quanto riguarda l'attività di molluschicoltura, l'individuazione dei soggetti ai quali attribuire le concessioni delle aree del demanio marittimo e le autorizzazioni regionali per l'attività di molluschicoltura previste dall'articolo 22 della L.R. n. 19/1998 e dall'articolo 37 del Regolamento Regionale n. 1/2023 è effettuata sulla base della documentazione prevista dallo stesso art. 37 del Reg. n. 1/2023, nonché delle caratteristiche dei richiedenti in relazione ai criteri e alle finalità stabiliti dalla Carta Ittica Regionale al Paragrafo 3.4 dell'Allegato H alla DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022;
- f) in considerazione dei principi enunciati nel presente articolo, nonché di uniformità di approccio gestionale, le attività di individuazione dei soggetti, di cui alla precedente lettera e), si estendono a tutte le attività di allevamento di molluschi esercitate nelle aree del demanio marittimo soggette ai Diritti esclusivi di pesca comprese tra la Foce del Po di Goro alla Bocca del Po di Maistra di cui al punto c) del presente accordo;
- g) al fine di dare attuazione al presente articolo, la Regione del Veneto si impegna ad attivare, successivamente alla stipula della convenzione, la procedura necessaria alla successiva selezione delle richieste di concessione;
- h) le parti riconoscono comunque come prioritaria l'eventuale attività per la realizzazione di interventi di difesa della costa e di vivificazione delle lagune del territorio interessato dal presente accordo qualora si rendessero necessari.

#### **ART.4 ADOZIONE DI CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI AL SOGGETTO OPERANTE AI FINI DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA**

- 1) La Provincia di Rovigo si impegna ad approvare criteri di individuazione degli operatori economici autorizzati ad operare per le attività dei Diritti esclusivi di pesca negli scanni e lidi dell'Adriatico – dalla Foce del Po di Goro alla Bocca del Po di Maistra - che contemperino l'esigenza di selezionare operatori economici che per esperienza e professionalità acquisite siano in grado di assicurare la salvaguardia delle popolazioni di specie di interesse comunitario e conservazionistico e la conservazione degli habitat naturali di interesse comunitario e ridurre i possibili impatti sull'ambiente derivanti dalle attività di pesca con l'esigenza di dare applicazione ai principi di pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

#### **ART. 5 CONCERTAZIONE DELLE AZIONI ED ATTUAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO**

- 1) Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni, Regione del Veneto e Provincia di Rovigo, e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale delle attività è attribuita alla Regione.



- 2) Gli uffici regionali e provinciali competenti sono incaricati di dare attuazione al presente Accordo.
- 3) Le parti convengono sulla importanza delle verifiche e delle valutazioni da attuarsi sul complesso delle procedure e delle azioni che, in attuazione del presente Accordo, verranno realizzate dagli uffici regionali e provinciali, per gli ambiti di rispettiva competenza.
- 4) Per le finalità di cui ai commi precedenti, viene costituito un collegio di vigilanza composto da:
  - Presidente della Regione o suo delegato;
  - Presidente della Provincia o suo delegato;
  - Un Dirigente della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria della Regione Veneto;
  - Un Dirigente del servizio diritti esclusivi di pesca della Provincia di Rovigo;Alle sedute del collegio potranno essere invitati dai due Enti anche altri funzionari e soggetti esterni.
- 5) Resta fatta salva con il presente accordo la possibilità di realizzare interventi di difesa della costa e di vivificazione delle lagune di cui al punto h) del precedente art. 3 sulle aree di cui al punto c) del medesimo articolo.
- 6) Il presente Accordo potrà essere oggetto di modifica di intesa tra le Parti qualora intervengano variazioni sostanziali del quadro di riferimento.
- 7) L'Accordo sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.

#### **ART. 6 DURATA DELL'ACCORDO**

- 1) Il presente Accordo mantiene la sua validità ed efficacia per il periodo di validità ed efficacia della Carta ittica regionale approvata con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1747 del 30 dicembre 2022.
- 2) In considerazione di modifiche legislative, regolamentari, di programmazione e pianificazione e, comunque, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, ciascuna parte potrà recedere dal presente Accordo dando un preavviso di almeno 6 mesi all'altra parte.
- 3) Nel caso di risoluzione del presente Accordo, il collegio di vigilanza di cui all'art. 5 proporrà le azioni necessarie alla definizione delle procedure in corso al momento della risoluzione dell'Accordo.

